

PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AD OGGETTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE

QUESITI PERVENUTI IN DATA 08.9.2025

QUESITO 5.8. Si chiede chiarimento relativamente a quanto previsto all'art. 17 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'indicazione dei costi della manodopera. Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell'utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale.

In sostanza, nel contratto di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.

Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

RISPOSTA AL QUESITO 5.8

Come indicato all'art 3 del disciplinare i costi della manodopera sono relativi al personale che lavorerà per Arpa inquadrato nel CCNL comparto sanità. Si conferma altresì che non devono essere riportati costi manodopera per le attività delle agenzie interinali in quanto attività intellettuali

QUESITI PERVENUTI IN DATA 11.9.2025

QUESITO 2.1 Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

RISPOSTA QUESITO 2.1

Si rimanda a quanto risposto al quesito 5.7 del 08.09.2025 (rif. file 3_Chiarimenti)

QUESITO 2.2 Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia

RISPOSTA QUESITO 2.2

Si rimanda a quanto risposto al quesito 5.7 del 08.09.2025 (rif. file 3_Chiarimenti)

QUESITO 2.3 Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all'interno dei costi del lavoro indicati.

Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.

Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.

Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA su margine ed IRAP su costo del lavoro). Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).

RISPOSTA QUESITO 2.3

Si rimanda a quanto risposto al quesito 5.7 del 08.09.2025 (rif. file 3_Chiarimenti)

La risposta, quindi, è affermativa cioè i ratei di retribuzione maturati durante le ferie di un lavoratore somministrato devono essere fatturati ad evento al costo, senza l'applicazione del margine

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso
(firmata in originale)